

**BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE -
- ANNO 2022 - RISERVATO AI RICHIEDENTI CON ISEE NON SUPERIORE A 35.000,00
€ CHE ABBIANO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL REDDITO IRPEF PARI O SUPERIORE
AL 25%**

(Allargamento platea Decreto MIMS n. 218/2022 e DGRT n. 972/2022)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
(SERVIZI ALLA PERSONA)**

VISTO l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.1999;

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 6.04.2009 con la quale si confermano per l'anno 2009 e per gli anni successivi i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 già adottati per l'anno 2008 (sub allegato "A" alla deliberazione G.R. n. 258 del 7 aprile 2008);

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n.166/2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale ovvero cinque anni nella medesima regione;

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 988 del 10/09/2018 che ha modificato i criteri di accesso a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.166/2018 adottati con deliberazione Giunta Regionale n. 228 del 06.03.2018, ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L. n.431/1998-Approvazione criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016";

VISTA la L.R. 2/2019, ad oggetto "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";

VISTA la delibera della Giunta Regionale 402 del 30/03/2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex. art. 11 della Legge n. 431/1998. – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali" con la quale sono state revocate le D.G.R. n. 581/2019 e n.880/2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 nel quale si prevede che i contributi di cui alla L. 431/1998 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c. d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Pertanto i comuni,

successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 485 del 26/04/2022 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/1998 – Conguaglio 2021 e I° riparto annualità 2022";

VISTO il Decreto n. 8.479 del 28/04/2022 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/1998 – Conguaglio 2021 e I° riparto annualità 2022";

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio alla Persona n. 333 del 07/06/2022 con cui è stato approvato il bando e la modulistica relativa al Bando per la concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2022;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 218 del 13/07/2022 che, anche per il 2022, conferma:

a) "l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo; possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021";

b) "la non cumulabilità del contributo affitto di cui alla L. 431/98 con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza; i contributi concessi ai sensi della L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate";

VISTA la Delibera Giunta regionale n. 972 dell'08/08/2022 avente ad oggetto "Legge n. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98" che, in linea con gli indirizzi ministeriali, ha modificato e integrato le disposizioni di cui ai punti 3.1, 6.1 lett. b) e 7.2 dell'Allegato A approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 402/2020;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli di cui all'Allegato A della Deliberazione G.R. n. 402/2020, come modificati dalla Delibera G.R. n. 972/2022:

- art. 3.1 lettera i) per la "Fascia B" è aggiunto:

"I nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario";

- art. 7.2 che è stato sostituito dal seguente:

“I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono, con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”.

RENDE NOTO

ART. 1 – RIAPERTURA DEL BANDO

1. È riaperto il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, **riservato esclusivamente ai richiedenti con ISEE non superiore a € 35.000 che abbiano subito una riduzione del reddito IRPEF pari o superiore al 25%**.

2. A partire dal 31/08/2022 e fino al termine ultimo e perentorio del 16/09/2022, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 possono presentare domanda secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposti dal Comune ed allegato al presente bando, pubblicati sul sito istituzionale del Comune e distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell'orario di ufficio.

2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

3. Le domande devono essere presentate esclusivamente:

a- personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Borgo San Lorenzo, orario ufficio;
b- inviate all'indirizzo PEC: comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it. In questo caso, tuttavia, il mittente deve essere titolare di casella PEC altrimenti la trasmissione non potrà essere effettuata mediante tale modalità

c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Borgo San Lorenzo – Piazza Dante, 2 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI).

4. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente nel Comune di Borgo San Lorenzo ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

b) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni che svolgano un'attività lavorativa;

c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, escluso in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9

(palazzi con pregi artistici e signorili); regolarmente registrato e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario

- titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile.

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);

i) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 29.545,98= aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

j) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (€ 13.619,58=) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%;

Sono collocati nella FASCIA B) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (€ 13.619,58=) e l'importo di € 29.545,98=) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 24%; In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00= oppure di ISE superiore a € 29.545,98= la domanda non verrà accolta.

k) non essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

l) riduzione, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, in possesso di attestazione ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro. La riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente ovvero, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Ai fini della graduatoria, i richiedenti sono inseriti in Fascia B per cui l'incidenza del canone sul valore ISE non dovrà risultare inferiore al 24%.

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013.

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, deve essere allegata alla richiesta attestazione ISEE in corso di validità.

2. Per i richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell'affitto e non siano in carico ai Servizi Sociali del Comune di Borgo San Lorenzo, il soggetto deve allegare autocertificazione sulla fonte di sostentamento rilasciata da parte di chi eroga l'aiuto economico; qualora il richiedente sia in carico ai Servizi Sociali, è il relativo responsabile che attesterà tale condizione e la stessa viene acquisita d'ufficio.

3. Gli studenti universitari devono allegare l'autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

4. Deve essere allegata copia del contratto di affitto registrato e copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (2022).

5. Per le domande non presentate personalmente, deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

ART. 7 – MONITORAGGIO

1. Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:

- mq. alloggio;
- numero persone ultra 70enni presenti nel nucleo familiare;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- numero dei figli a carico;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali
- situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
- procedura di sfratto avviata;
- tipologia del contratto registrato;
- numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.
2. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata allegazione dei previsti documenti, l'Ufficio provvederà alla regolarizzazione formale della domanda, da concludersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di scadenza del bando.
3. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, per fatto del concorrente, si procederà all'esclusione della domanda dalla procedura.
4. Costituisce, altresì, motivo di esclusione immediata:
 - a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
 - b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio provvede a predisporre la graduatoria le domande ammesse, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto sul valore ISE per i richiedenti posti in fascia A) e B). Le graduatorie, provvisoria e definitiva, che verranno approvate al termine dell'istruttoria saranno formate sia dalle domande ammissibili pervenute in risposta al presente bando che dalle domande ammissibili già presentate in risposta al primo bando, approvato con Determinazione n. 333/2022.
2. La graduatoria provvisoria così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'Urp per 15 giorni consecutivi.
3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio, che predisporrà la graduatoria definitiva, da sottoporre all'approvazione del Dirigente.
4. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Borgo San Lorenzo. La pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Borgo San Lorenzo, il contributo è erogabile previa verifica da parte

dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti limiti massimi:

a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di € 3.100,00=;

b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00=;

2. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

3. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Pertanto il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

4. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

5. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e' causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette, a valere sulla quota parte di risorse statali e regionali effettivamente assegnate al Comune, che potranno essere incrementate da risorse proprie comunali, ove disponibili.

7. Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 30% delle risorse assegnate.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse da parte della Regione e solo su presentazione delle ricevute di pagamento del canone.

2. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2022, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle, entro e non oltre il termine perentorio del 31 GENNAIO 2023.

3. In caso di mancata presentazione delle ricevute nel termine sopra previsto il contributo non sarà erogato.
4. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto.
5. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.
6. È causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale della richiesta, sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.lgs. 445/2000.
2. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni di locazione saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento ex art. 11.13 DPCM 159/2013.
3. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
5. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010

ART. 14 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 2/2019., al DPCM n. 159/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 402/2020.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo, nella persona del Sindaco pro-tempore. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd> e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo.

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio alla Persona. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati al Servizio alla Persona i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente
Dr. Marco Giannelli